Descrizione

I piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, offerti allo scopo di allietare gli avventori nei pubblici esercizi e nei circoli privati devono essere svolti nel rispetto delle modalità sotto riportate, in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, al fine di non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica. Detta attività di allietamento deve essere svolta senza predisporre elementi atti a trasformare il locale o la struttura in luogo di pubblico spettacolo e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non deve essere svolta in una sala appositamente allestita o modificata; i locali e le strutture adibiti alla somministrazione devono conservare la normale collocazione degli arredi, senza spostamento dei tavoli e allestimento di specifiche attrezzature ovvero predisposizione di mezzi di stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto;
- l'attività di allietamento non può essere pubblicizzata;
- non può essere previsto il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinario;
- è vietato qualsiasi intrattenimento danzante.

Piccoli intrattenimenti musicali al chiuso:

L'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali all'interno (al chiuso) dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, in pubblici esercizi e in circoli privati senza o con utilizzo di strumenti amplificati è subordinata alla presentazione al Comune di idonea documentazione relativa all'impatto acustico; se detti intrattenimenti non sono già inseriti nella relazione previsionale di impatto acustico relativa all'esercizio, si dovrà verificare, a seconda dei casi, la necessità di presentare l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico oppure di ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici. Per informazioni dettagliate consultare il Settore Ambiente e Territorio.

Piccoli intrattenimenti musicali all'aperto:

L'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali in aree private all'aperto o in aree oggetto di concessione per occupazione di suolo pubblico (plateatici) è subordinata alla presentazione al Comune di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per piccoli intrattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico esercizio, che si svolgono entro le ore 24 del giorno d'inizio e con un numero di partecipanti inferiore a 200; andrà contestualmente attivato il procedimento in materia di inquinamento acustico, come segue:

- nel caso di intrattenimenti musicali SENZA utilizzo di strumenti amplificati va verificata la necessità di presentare l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico oppure di ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici;
- nel caso, invece, di intrattenimenti musicali CON utilizzo di strumenti amplificati (incluso DJ set) è obbligatorio presentare la domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale, essendo tale tipologia di intrattenimento incompatibile con il rispetto dei limiti di rumorosità. Detta autorizzazione in deroga è propedeutica allo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale.

Nelle aree esterne di somministrazione e nei plateatici le attività di intrattenimento musicale non possono essere svolte oltre le ore 24:00.

I piccoli intrattenimenti musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali, non possono superare il limite di complessivi 15 giorni di attività per anno solare.

Per informazioni dettagliate sul procedimento in materia di inquinamento acustico consultare il Settore Ambiente e Territorio.

Normativa di riferimento

- LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- <u>D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227</u> "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";
- Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.